

Codice DB1014

D.D. 2 dicembre 2013, n. 517

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Lora" - codice univoco TO-P-03510, ubicato nel Comune di Bruino (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Bruino (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 8 luglio 2013, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 122/2013 dell'8 luglio 2013 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "*Lora*" – codice univoco TO-P-03510, ubicato nella particella catastale n. 9 del foglio di mappa n. 2 censiti al C.T. del medesimo Comune di Bruino (TO).

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con note in data 20 dicembre 2012 ed in data 19 febbraio 2013, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo "*Lora*" di cui sopra, profondo 142,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 – tra -80,80 e -90,60 metri, tra -100,00 e -103,00 metri, tra -116,70 e -119,70 metri e tra -123,10 e -132,90 metri.

L'area di salvaguardia proposta ricomprende sia superfici a prevalente connotazione agricola sia superfici urbanizzate dell'abitato di Bruino con presenza di infrastrutture asservite all'area urbana; tuttavia la presenza di strutture residenziali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata pari a 25,00 l/s e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità trascurabile dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Comune di Bruino – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo "*Lora*" – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade totalmente nel territorio del Comune di Bruino (TO) che, con nota in data 30 gennaio 2013, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata.

In merito alla proposta in argomento l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 13 marzo 2013, ha evidenziato alcune considerazioni e talune misure cautelative da adottare all’interno dell’area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare che:

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all’interno della zona di rispetto al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non devono essere in alcun modo causa di dispersione di liquami e pertanto nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia – con particolare riguardo alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento delle civili abitazioni – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi esistenti ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno dell’area stessa;
- le attività agricole svolte all’interno dell’area di salvaguardia siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006;
- tutte le attività effettuate all’interno dell’area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente.

L’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 27 giugno 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata rilevando che i campionamenti delle acque emunte dal pozzo effettuati nell’ambito della programmazione istituzionale non hanno evidenziato particolari criticità dal punto di vista microbiologico e chimico-fisico e le acque possono quindi essere destinate al consumo umano.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 135, 136, 137, 138, 1192, 1195, 1198, 1201 e 1204 del foglio di mappa n. 2 censiti al C.T. del Comune di Bruino (TO).

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dall’Ente Gestore del servizio acquedottistico (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.), ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 360-165923, in data 22 luglio 2002, la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bruino (TO), alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato “Lora” – codice univoco TO-P-03510, ubicato nella particella catastale n. 9 del foglio di mappa n. 2 censiti al C.T. del medesimo Comune di Bruino (portata massima pari a 21,00 l/s).

Successivamente, con la determinazione n. 333-20288, in data 22 maggio 2012, la Provincia di Torino ha apportato alcune modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con la determinazione n. 360-165923, accordando il sub-ingresso della Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), in qualità di gestore dell'acquedotto, nella continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il medesimo pozzo di cui sopra.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31, in data 1 agosto 2013.

Tutto ciò premesso,

### Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che pozzo denominato "*Lora*" – codice univoco TO-P-03510 – è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010 e trasmesso con nota prot. n. 0003971, in data 16 dicembre 2010, dalla stessa Autorità d'Ambito alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, se necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;

- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento delle civili abitazioni – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- la presenza di strutture residenziali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento regionale 15/R/2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 135, 136, 137, 138, 1192, 1195, 1198, 1201 e 1204 del foglio di mappa n. 2 censiti al C.T. del Comune di Bruino (TO), sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nella proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trasmessa, sottoscritta dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.), allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 360-165923, in data 22 luglio 2002, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bruino (TO), alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "Lora" – codice univoco TO-P-03510, ubicato nella particella catastale n. 9 del foglio di mappa n. 2 censiti al C.T. del medesimo Comune di Bruino (portata massima pari a 21,00 l/s);

vista la determinazione n. 333-20288, in data 22 maggio 2012, con la quale la Provincia di Torino ha apportato alcune modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con la determinazione n. 360-165923, accordando il sub-ingresso della Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), in qualità di gestore dell'acquedotto, nella continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il medesimo pozzo di cui sopra;

vista la nota del Comune di Bruino (TO), in data 30 gennaio 2013 – prot. n. 1093, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 13 marzo 2013 – prot. n. 23308;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 27 giugno 2013 – prot. n. 0071361;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese” n. 122/2013, in data 8 luglio 2013, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione in oggetto;

vista la nota, in data 8 luglio 2013 – prot. n. 0002396, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”*

## Determina

a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Lora" – codice univoco TO-P-03510, ubicato nel Comune di Bruino (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Comune di Bruino – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo "Lora" – scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 135, 136, 137, 138, 1192, 1195, 1198, 1201 e 1204 del foglio di mappa n. 2 censiti al C.T. del Comune di Bruino), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sottoforma di comunicazione alla Provincia di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bruino (TO), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (SMAT S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, se necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento delle civili abitazioni – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bruino, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Agata Milone